



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del 11-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno **duemilasedici**, il giorno **undici**, alle ore **19:00** del mese di **luglio** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SALVATORE	P	RIBERA SEBASTIANO	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	CANNELLA TOMMASO	P
SORBELLO GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARTA GIUSEPPE	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
CARUSO MIRKO	P	Scibilia Santo	P
RUSSO ALFREDO	A	ANNINO ANTONIO	P
LA ROSA SALVATORE	P	GALLO ERCOLE SALVATORE	P
MIDOLO SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO MASSIMO	P	DI DATO PAOLO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 1

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE**, partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. CUNSOLO CARMELO**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie:l' Imposta Municipale Propria (I.M.U.),il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti(TARI);

VISTO l'art. 9/bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80 che modifica le disposizioni normative IMU sugli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTO la risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n.108/2015,che introduce importanti novità tributarie in materia di IMU e di TASI;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del vigente Regolamento interessati dalle novità legislative secondo la formulazione riportata nel dispositivo del presente atto;

Visti :

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in precedenza l'inserimento degli articoli e commi, sotto riportati, al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;

- All'articolo 15 – Presupposti –
Integrazione nella parte relativa ai cittadini italiani non residenti AIRE,
con il

testo di seguito:

A partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- All'articolo 17 - Base Imponibile

Si aggiunge il **comma 4 bis** - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

- All'articolo 17, comma 5 - La base imponibile è ridotta del 50% -

Si aggiunge la **lettera c** - A decorrere dall'anno 2016 "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23";

- All'Articolo 18 - Aliquote -

Si aggiunge il **comma 6** - A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

Si aggiunge il **comma 7** - A decorrere dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".

- All'articolo 20 comma 1 - Esenzioni -

Si aggiunge la **lettera n** - A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

CAPO III – TASI

- All'articolo 27 – Aliquote –

Si aggiunge il **comma 4** - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento.

Si aggiunge il **comma 5** - Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”.

- All'articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni-

Si aggiunge il comma 2 - A decorrere dall'01/01/2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale del Comune - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE, altresì, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.d.G. prot. 13899 del 30/06/2016 avente oggetto: **“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTTA UNICA COMUNALE (IUC)”**

Il Presidente introduce l'argomento riassumendo i punti salienti: si stabiliscono delle modifiche al Regolamento Comunale; per quanto riguarda l'IMU si stabilisce che per gli immobili in locazione viene ridotto il 75% del quantum dovuto, quindi se tu devi 100, se l'immobile è in locazione devi 75, Imposta Municipale ex ICI.

Altra modifica che è stata inserita è l'esenzione di imposta sui terreni agricoli che, quindi, così come prevede la normativa nazionale, non sono soggetti ad imposizione IMU.

Altra modifica: per i residenti all'estero, che hanno una sola unità immobiliare a Melilli (voi sapete che ci sono tanti concittadini che sono residenti all'estero) e hanno un reddito basso, nello specifico sono pensionati, se l'immobile è libero, quindi non è dato in locazione a terzi per cui possa produrre reddito, viene considerata prima casa e quindi esente, così come tutti gli altri immobili prima casa sono esentati dal pagamento dell'IMU.

Questa esenzione decorre dal 1° luglio 2017 e se non passa la proroga al bilancio, così come è stato promesso dal Ministro degli Interni, pare che abbia stabilito una possibilità di una proroga almeno per la Sicilia, quindi se viene concessa questa proroga, questa esenzione per i residenti all'estero decorrerà dall'anno corrente, mentre se non viene autorizzata questa proroga, tale agevolazione decorrerà dal 1° luglio 2017; in ogni caso avranno questa agevolazione.

Questi sono i punti salienti.

Ndt, interventi fuori microfono.

- **Presidente Sbona:** Su questo invito il Dirigente dell'ufficio Ragioneria a specificare in merito, prego.

- **Dirigente Marchica:** In merito all'integrazione dei residenti all'estero, abbiamo applicato la norma stabilita dalla legge che dice che, a partire dall'anno 2015, era considerata abitazione principale (la norma stabilisce questo e noi non abbiamo fatto altro che calarla nel regolamento perché non c'era), una ed una sola unità

immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero, quindi all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso, cioè la norma non stabilisce un importo.

- **Cons. Sorbello:** Io sono contrario perché è impossibile che io esento un pensionato di 3.000 euro al mese, mentre qua un poverino che guadagna 400 euro oppure ha il reddito di una casa non può partecipare al reddito sociale. Con questa norma-truffa stiamo autorizzando chi è residente all'estero che guadagna 50.000 euro di pensione l'anno, a non pagare l'IMU.

Questa è un'ingiustizia sociale o siete fuori dal mondo? Questa è un'ingiustizia sociale, vi dovrete vergognare anche a proporle queste cose! Perché non ci ragionate sulle cose! La norma è fatta per chi ha gli immobili a Roma, che hanno un reddito, perché questa è una norma-truffa, perché ci sono gli interessi che si celano dietro questa norma. Ma io ho il coraggio di autorizzare una proposta del genere?

- **Presidente Sbona:** L'Amministrazione risponde, prego.

- **Dirigente Marchica:** Non l'Amministrazione, io volevo chiarire che si parla di persone che hanno solamente un'unità immobiliare.

- **Cons. Sorbello:** No, magari hanno una stanza, non una casa, una stanza!

- **Presidente Sbona:** La proposta del Consigliere Sorbello è comunque di collegare questa esenzione non solo al possesso di un immobile, ma anche a un limite reddituale.

Su questo argomento, vista la proposta, se siete d'accordo, ritengo che potremmo trovare una posizione condivisa: proprio per approfondire meglio, alla luce anche della normativa vigente, sospendiamo la seduta.

Prego.

- **Cons. La Rosa:** Presidente, scusi, per evitare magari di interrompere i lavori, siccome, se ho ben capito, questa norma, se ci sarà la proroga al bilancio, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017...

- **Presidente Sbona:** Se c'è la proroga subito.

- **Cons. La Rosa:** A questo punto niente.

- **Presidente Sbona:** Va bene, dichiaro sospeso il Consiglio per dieci minuti: riprenderà alle 21.10.

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari per 10 minuti.

Alle ore 21:15 il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari.

- Presidente Sbona: Riprendiamo i lavori. Procediamo con l'appello.

SBONA SALVATORE	P	SCOLLO PIETRO	P
RUSSO ALFREDO	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
CARTA GIUSEPPE	P	ANNINO ANTONIO	P
CARUSO MIRKO	P	GALLO SALVATORE	ERCOLE P
MIDOLO SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO MASSIMO	P	DI DATO PAOLO	P
RIBERA SEBASTIANO	P	SORBELLO GIUSEPPE	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	LA ROSA SALVATORE	P
CANNELLA TOMMASO	P	GIGLIUTO SEBASTIANO	P
SCIBILIA SANTO LUCA	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 20 - ASSENTI N. 0

- Presidente Sbona: 20 presenti al secondo appello: la seduta è valida.

Proseguiamo con i lavori che avevamo interrotto con la proposta di modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale che mi accingo a leggere, appena il responsabile dell'Ufficio Ragioneria mi dà il suo parere e il Revisore unico.

Ovviamente, Segretario, mi scuso per il pasticcio, poi si scriverà meglio, ma nella sostanza è questo: "Proposta di modifica al regolamento comunale per l'applicazione

dell'Imposta Unica Comunale. Sostituire l'articolo 15 con il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini non residenti nel territorio comunale per motivi di lavoro, regolarmente documentato, e a condizione che la stessa non risulti locata» (sostanzialmente è estesa a tutti). I proponenti: Capogruppo del PD, a nome di tutto il Gruppo, e dell'UDC».

Questo se c'è la proroga, se non c'è la proroga è dal 2017.

- **Cons. Sorbello:** Scusi, Presidente, qua noi dobbiamo normare con la prescrizione l'immobile e allora che significa? Che io, se non sono residente a Melilli debbo pagare, se sono residente ed è prima casa non debbo pagare, per tutti indistintamente. Questa è una norma-truffa, che io sono residente a Palermo e debbo pagare e gli altri, perché sono residenti all'AIRE, non debbono pagare, ma non è così perché se tu sei residente a Palermo e ce l'hai affittata non risulta prima casa. E' così: se è nella disponibilità non lo pago. Stiamo dicendo quello dell'estero perché lo dobbiamo togliere.

- **Cons. Annino:** Nella foga di fare populismo, il Consigliere Sorbello sta facendo un po' di confusione e sta ammassando un paio idee: anzi, ha poche idee, ma molto confuse; se uno ha la residenza non se la può affittare, tanto per cominciare. Ha fatto un po' di confusione perché la ratio della legge è quella di andare ad agevolare, perché mentre voi vi siete messi qua a passare tempo, io ho cercato di approfondire un pochettino, anche perché vedevo le difficoltà nell'andare a formulare questo emendamento.

Ndt, intervento fuori microfono.

- **Cons. Annino:** Mi vuole far parlare? E' di un'infantilità...!

- **Presidente Sbona:** Prego, Consigliere Annino, senza fare apprezzamenti, per favore: evitiamo gli apprezzamenti. Consigliere Sorbello, per favore!

- **Cons. Annino:** Stia zitto, ascolti e poi casomai mi risponde.

- **Presidente Sbona:** Consigliere, si rivolga alla Presidenza.

- **Cons. Annino:** Quindi la ratio della norma è...

Ndt, intervento fuori microfono.

- **Cons. Annino:** Presidente, deve far rispettare l'ordine a questo Consigliere che continua ad avere un atteggiamento veramente vergognoso nei confronti del Consiglio Comunale e dei cittadini, semplicemente per fare scenografia, non rendendosi conto che è ridicolo.

Sull'argomento diciamo che la ratio della normativa è quella di andare ad evitare che i residenti all'estero... perché questa normativa vede anche altre agevolazioni, addirittura per l'acquisto l'imposta passa dal 9% all'1% in caso di acquisto di casa, perché la ratio è quella di evitare che i cittadini residenti all'estero facciano investimenti esclusivamente all'estero. Proprio per questo si cerca in questo modo, abbassando anche dal 9% all'1% addirittura in caso di acquisto l'imposta, di agevolare e attirare questi fondi dei residenti all'estero in Italia. Questa è la ratio del legislatore.

E' il recepimento della Finanziaria, quindi l'ha fatta Renzi, l'ha fatta il PD e la logica della normativa è questa.

Quindi, se partiamo realmente da cosa stiamo parlando, possiamo decidere tutte le posizioni possibili, ma dobbiamo capire prima di che cosa stiamo parlando, perché sennò è populismo, è semplicemente parlare e andare a fare una cosa che non ha neanche logica sotto certi punti di vista perché, d'altronde, se uno acquista la prima casa qui, nonostante vive all'estero, secondo me è anche giusto che abbia delle agevolazioni se la casa non è affittata, se la casa non ha reddito e se è un solo appartamento.

Ovvio è che, se ci sono diversi immobili di proprietà, in quel caso allora sì, ci sarebbe una sperequazione nei confronti dei residenti all'estero: la ratio della norma non è questa, quindi cerchiamo di capire prima di che cosa stiamo parlando, per come è stata formulata, mi sembra che sia formulata in maniera restrittiva soltanto per chi ha... Mi spiega bene l'emendamento? Perché non ho capito la sostituzione, come è stato formulato, anche perché ho visto le difficoltà ad andare a estrinsecare questa modifica che è un po' così.

- **Presidente Sbona:** Dichiaro chiusa la discussione, mettiamo ai voti la proposta. Per dichiarazione di voto, prego.

- **Cons. La Rosa:** Intanto dovrebbe leggere la proposta perché non si è capito qual è.

- **Presidente Sbona:** Se stavate attenti la capivate, siccome non siete attenti...
- **Cons. La Rosa:** Quindi, senza che dichiara chiusa la discussione: legga la proposta e poi apriamo la discussione.
- **Presidente Sbona:** Allora, per dichiarazione di voto. Chiusa la discussione, mettiamo ai voti. Prego, per dichiarazione di voto. L'ho letta la proposta. Metto ai voti la proposta.
- **Cons. La Rosa:** Per dichiarazione di voto dico che quanto espresso dal Consigliere Annino mi trova pienamente d'accordo, trattandosi appunto di una norma la cui ratio è quella di attrarre investimenti e in un paese come il nostro, dove, tra l'altro, abbiamo un centro storico con una casa sì e una no vuota, è veramente auspicabile che tali investitori dall'estero possano venire qui, motivo per cui io sono contro la modifica del regolamento.
- **Presidente Sbona:** Bene, metto ai voti la proposta: chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
- **Cons. Annino:** Io mi astengo perché volevo un chiarimento.

Conclusa la discussione, il Presidente, visto che l'emendamento testè presentato, approvato favorevolmente dalla Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Revisore Unico, lo sottopone a separata votazione dalla quale scaturisce riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente:

- presenti n. 20 (è entrato in precedenza il Cons. Russo)
- votanti n. 20
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 7
- astenuti n. 2 (Conss. Annino e Cannella)

Dopodichè si passa alla votazione, nel testo emendato, del regolamento nel suo complesso e si ha il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente:

- presenti n. 20 (è entrato in precedenza il Cons. Russo)
- votanti n. 20
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 7

- astenuti n. 2 (Conss. Annino e Cannella)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

VISTO il verbale n. 3 del 26/04/2016 della 3^a Commissione Consiliare;

VISTO il verbale n. 29 del 27/04/2016 del Collegio dei Revisori;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 DEL 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

-IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali;

-TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con delibera consiliare n.28 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nelle sue componenti tributarie:l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.),il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti(TARI);

VISTO l'art. 9/bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80 che modifica le disposizioni normative IMU sugli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTO la risoluzione n. 6/DF del 26/06/2015;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge n.108/2015,che introduce importanti novità tributarie in materia di IMU e di TASI;

RITENUTO di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del vigente Regolamento interessati dalle novità legislative secondo la formulazione riportata nel dispositivo del presente atto;

Visti :

- l'art.52 del D.Lgs 446/97;
- il D.lgs 18 agosto 2000,n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- i pareri tecnici;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. n. 48/91;

VISTO il D,Lgs. 18/Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole, sull'emendamento, della Responsabile dei Servizi Finanziari e del Revisore Unico;

VISTI gli esiti delle surriferite votazioni effettuate, per prima, sull'emendamento proposto e poi sul Regolamento nel suo complesso;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in precedenza l'inserimento degli articoli e commi, sotto riportati, al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;

- All'articolo 15 – (testo emendato)

Presupposti –

Integrazione nella parte relativa ai cittadini italiani non residenti

AIRE, con il testo di seguito:

“A partire dall'anno 2016 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio comunale per motivi di lavoro, regolarmente documentato, a condizione che la stessa non risulti locata”;

- All'articolo 17 - Base Imponibile

Si aggiunge il **comma 4 bis** - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

- All'articolo 17, comma 5 - La base imponibile è ridotta del 50% -

Si aggiunge la **lettera c** - A decorrere dall'anno 2016 "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9,concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 ;ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presenta lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9,comma 6,del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23";

- All'Articolo 18 - Aliquote -

Si aggiunge il **comma 6** -A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,n.431,l'imposta,determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6,è ridotta al 75 per cento.

Si aggiunge il **comma 7** - A decorrere dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".

- All'articolo 20 comma 1 - Esenzioni -

Si aggiunge la **lettera n** - A decorrere dall'anno 2016,l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)prevista dalla lettera h)del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504,si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993,pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

c) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,n.99,iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

d) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,n.448;c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A decorrere dall'anno 2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1

del decreto-legge 24 gennaio 2015,n.4,convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

CAPO III – TASI

- All'articolo 27 – Aliquote –

Si aggiunge il **comma 4** - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento.

Si aggiunge il **comma 5** - Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”.

- All'articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni-

Si aggiunge il comma 2 - A decorrere dall'01/01/2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

DI DARE ATTO CHE le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale del Comune - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to Dott. SBONA
SALVATORE*

Il Consigliere Anziano

F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 28-07-2016 al 12-08-2016, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(Reg. Pub. N. 2056)

Melilli, li 13-08-2016

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
